



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il reclutamento e gestione del personale della scuola
Ufficio gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola**

Via Gilli n. 3 – 38121 Trento

T +39 0461 491357

pec serv.perscuola@pec.provincia.tn.it@ serv.perscuola@provincia.tn.itweb www.provincia.tn.itweb www.vivoscuola.it

Spett.li

**Istituti di istruzione primaria e secondaria
di primo e secondo grado
LORO SEDI****Istituti di formazione professionale
LORO SEDI****Servizio attività educative per l'infanzia**

All'albo Internet

e, per conoscenza:

Circoli Coordinamento**Segretari generali delle OO.SS.
rappresentative del comparto Scuola –**
area del personale docente e area del
personale ATA e ass. educatori, coordinatori e
insegnanti scuole infanzia e personale della
formazione professionale:**FLC CGIL – Raffaele Meo**flc@cgil.tn.itraffaele.meo@cgil.tn.it**CISL Scuola – Monica Bolognani**trento@cislscuola.tn.itmonica.bolognani@cislscuola.tn.it**UIL Scuola – Pietro Di Fiore**infoscuola@uilscuolatn.itp.difiore@uiltn.it**DELSA - Mauro Pericolo**amministrazione@delsa.orgsegreteria@delsa.orgmauropericolo@delsa.org**FGU – SATOS – Ennio Montefusco**segreteria@satos-tn.itfgutrento@gmail.com

LORO SEDI

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Tutela e sostegno della maternità: astensione dal lavoro per mansioni pregiudizievoli (D. lgs. 151/2001, artt. 11,12 e 17 lett. b) e c)) e novità in tema di congedi parentali e congedi per malattia del figlio di età superiore a tre anni.
INDICAZIONI OPERATIVE PERSONALE COMPARTO SCUOLA

A. ASTENSIONE DAL LAVORO PER MANSIONI PREGIUDIZIEVOLI

Con la presente si forniscono di seguito delle indicazioni relative alle disposizioni in tema di **interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri per il comparto scuola**, ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. 151/2001, in seguito ai chiarimenti forniti dal Servizio Lavoro con nota prot. 756093/2025.

Il Servizio Lavoro, in seguito all'emanazione della Circolare dell'INL (Ispettorato Nazionale del lavoro) n. 5944/2025¹, ha inteso definire le mansioni ritenute pregiudizievoli per le lavoratrici madri che comportano il **ricolloccamento della lavoratrice** (assegnazione ad altre mansioni) o, se non possibile, all'**astensione dal lavoro** della stessa durante il periodo di gravidanza e del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

Le fattispecie sono raggruppabili per:

A) INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA

per questa categoria si presuppongono *tre tipologie di rischi* (sollevamento bambini – stretto contatto con bambini – posture incongrue e stazione eretta prolungata). Il datore di lavoro, informato dalla lavoratrice del suo stato di gravidanza, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o cambiando la mansione. Soltanto qualora non fosse possibile il ricolloccamento, il datore di lavoro farà istanza* al Servizio Lavoro affinché decreti l'astensione dal lavoro per il **periodo della gestazione e per quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto**.

B) DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

per questa categoria si presuppone il *rischio biologico*, pertanto il datore di lavoro, informato dello stato di gravidanza, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o cambiando la mansione. Soltanto qualora non fosse possibile il ricolloccamento, il datore di lavoro farà istanza* al Servizio Lavoro affinché decreti l'astensione dal lavoro per il **periodo della gestazione e per quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto**.

¹ Si vedano anche le "Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e del bambino dalla gravidanza fino ai 7 mesi post partum" approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1802 del 21 novembre 2025

C) DOCENTI SCUOLA SECONDARIA

per questa categoria, se la lavoratrice è **effettivamente esposta** al *rischio di vicinanza ad alunni affetti da malattie nervose e mentali*, accertato con apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, deve essere assegnata ad altre mansioni per il **periodo della gestazione e per quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto**; soltanto qualora non fosse possibile il ricollocamento, il datore di lavoro farà istanza* al Servizio Lavoro affinché decreti l'astensione dal lavoro per lo stesso periodo.

D) PERSONALE DI SOSTEGNO, DOCENTE E NON DOCENTE, DI OGNI ORDINE E GRADO

per questa categoria, la lavoratrice deve essere assegnata ad altre mansioni per il **periodo della gestazione e per quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto**, solo se sussistono le condizioni sotto descritte. **Qualora** non fosse possibile il ricollocamento, il datore di lavoro farà istanza* al Servizio Lavoro affinché decreti l'astensione dal lavoro per lo stesso periodo se la lavoratrice:

1. *presta ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali* (possibili reazioni improvvise e violente), da valutare caso per caso
2. *movimenta manualmente disabili non autosufficienti*, in base alla valutazione dei rischi
3. è a *stretto contatto con il disabile* e conseguentemente agli agenti biologici, in base alla valutazione dei rischi

Si ricorda che durante il **periodo di chiusura dell'anno scolastico per pausa estiva**, venendo meno il contatto con i bambini, **non si configurano rischi** derivanti alla lavoratrice (insegnante) dalla sua attività lavorativa: tale periodo quindi non verrà incluso nei provvedimenti di interdizione.

Si coglie l'occasione per sottolineare che, nel momento dell'effettuazione della valutazione dei rischi (con apposita dichiarazione), **il datore di lavoro in via prioritaria deve modificare le condizioni di lavoro della lavoratrice, cercando di assegnarla ad altre mansioni compatibili.**

Dal punto di vista procedurale, pertanto, la lavoratrice in stato di gravidanza dovrà informare senza ritardo il proprio circolo pedagogico o istituto di riferimento, affinché vengano da subito attivate le misure di cui sopra (ricollocamento o astensione). Nel caso in cui invece la lavoratrice abbia già partorito da meno di 7 mesi e ricada nella casistica sopra descritta, il datore di lavoro dovrà attivarsi per l'assegnazione ad altre mansioni o, in caso di impossibilità, alla richiesta di astensione dal lavoro della lavoratrice.

(*) Si informa che la modulistica necessaria al datore di lavoro per l'istanza di interdizione è reperibile alla pagina del Servizio Lavoro, visualizzabile al link: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Astensione-dal-lavoro-per-lavoratrici-madri>.

Ricevuto il provvedimento di interdizione da parte del competente Servizio Lavoro:

- (1) per il PERSONALE DOCENTE → gli istituti scolastici dovranno giustificare l'assenza per il periodo indicato nel provvedimento con il **codice B033 - astensione dal lavoro per mansioni pregiudizievoli**, emettendo apposito decreto;
- (2) per il PERSONALE INSEGNANTE INFANZIA, DOCENTE FORMAZIONE PROFESSIONALE e ASSISTENTE EDUCATORE → gli istituti scolastici o i circoli di coordinamento di riferimento dovranno giustificare l'assenza per il periodo indicato nel provvedimento con il **codice 0041 – congedo di maternità**.

B. CONGEDI PARENTALI E MALATTIA DEL FIGLIO _NOVITA' 2026

Si informa altresì che con decorrenza 1° gennaio 2026 la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (c.d. Legge di bilancio 2026), all'art. 1 commi 219 e 220, ha introdotto delle novità in tema di **congedo parentale e congedo per malattia del figlio per il comparto scuola**, modificando rispettivamente, per il primo, gli artt. 32 comma 1, 33 comma 1, 34 commi 1 e 3, 36 commi 2 e 3 e, per quello di malattia, l'art. 47 comma 2 del D. lgs. 151/2001, nonché le disposizioni dei vigenti contratti collettivi provinciali di lavoro.

Nel dettaglio, è stato **elevato da dodici a quattordici anni di vita** di ciascun figlio o dall'ingresso in famiglia dello stesso, il limite per cui ciascun genitore ha diritto di fruire del congedo parentale a lui spettante e del prolungamento del congedo in caso di minore in condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato, previa la richiesta e l'avvenuta ammissione ai benefici della L.104/92.

Per quanto riguarda la retribuzione del congedo parentale la modifica riguarda il riconoscimento del **30% della retribuzione fino ai quattordici anni**, per un massimo di nove mesi retribuiti di congedo fruibili cumulativamente fra i due genitori; le altre specifiche sulla retribuzione rimangono invariate (vedi tabella riassuntiva allegata).

L'innalzamento della soglia anagrafica ai quattordici anni opera per il **congedo per malattia del figlio**, per il quale è aumentato anche il massimo dei giorni fruibili dai genitori (**dieci giorni per ciascun genitore**): pertanto, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi non retribuiti per anno di vita del bambino per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

Per informazioni o chiarimenti contattare: Servizio per il Reclutamento e la gestione del personale della scuola – Ufficio gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola.

Cordiali saluti

AD/VM

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. ssa Francesca Mussino

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: tabella riassuntiva dei congedi